



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Il Presidente

Alle Ragionerie Territoriali della Regione Emilia-Romagna

Agli Uffici periferici dello Stato presenti nella Regione Emilia-Romagna

Alle Amministrazioni dell'Esercito, dell'Aeronautica, della Marina Militare e dei
Carabinieri

loro indirizzi di posta elettronica certificata

e, per conoscenza:

Alla Procura regionale della Corte dei conti Emilia-Romagna

**Oggetto: Precisazioni sul termine per la presentazione e il deposito dei conti giudiziali degli
enti erariali alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti**

Si forniscono le seguenti precisazioni sul termine per la presentazione ed il deposito dei conti giudiziali degli enti erariali, tenuto conto di quanto disposto:

- Art. 139 D.Lgs. n. 174 del 26.8.2016 (codice della giustizia contabile) -1. Presentazione del conto
1.Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza. 2.L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente. 3. Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia.



- D.lgs 123/2011: Art. 16 Controllo dei conti giudiziali.- 1. *Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevono somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, devono rendere il conto della propria gestione alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali dipendono, ovvero dalla cui amministrazione sono vigilati, per il successivo inoltro ai competenti uffici di controllo. 2. Il conto giudiziale è reso entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e comunque alla data della cessazione della gestione. 3. Gli uffici di controllo, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti il visto di regolarità amministrativo-contabile e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti con note di osservazione.*

- R.D. n. 2440 del 1923, art. 74 - *Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione, e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti. Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza.*

I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti.

- R.D. N. 827 del 1924, art. 611 -. *Il conto è reso alla Corte, o direttamente od a mezzo dell'amministrazione da cui dipende il contabile, entro tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il conto o successivi alla cessazione del contabile dall'ufficio per qualunque causa.*



- **R.D. N. 827 del 1924, art 623.** *Le ragioniere centrali, riveduti i conti ad esse pervenuti, in base ai documenti allegati e verificatili con gli elementi di riscontro in loro possesso, appongono sui singoli conti la dichiarazione di avere eseguiti i suindicati riscontri e li spediscono, con gli elenchi degli uffici provinciali o compartimentali e con tutti i documenti, alla Corte dei conti.*

Presentazione del conto giudiziale da parte dell'agente contabile all'amministrazione

Diversamente dal Tuel, il R.D. n. 2440 del 1923 e il R.D. n. 827 del 1924 non prevedono un termine specifico per la "presentazione" del conto all'amministrazione da parte dell'agente contabile. L'art. 611 del R.D. n. 827/1924 prevede che il conto sia reso alla Corte, direttamente o tramite l'amministrazione da cui il contabile dipende, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio o dalla cessazione dell'incarico. Tuttavia, tale norma riguarda la resa del conto più che la presentazione all'amministrazione.

In assenza di una disposizione esplicita, il termine per la presentazione potrebbe essere individuato nei regolamenti interni delle singole amministrazioni centrali (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici, ecc.), art. 139, c. 3 D.Lgs. n. 174 del 2016.

In pratica, alcuni atti di prassi o regolamentari si limitano a richiamare genericamente il R.D. 827/1924, senza prevedere scadenze puntuali per la presentazione del conto alla propria amministrazione da parte dell'agente contabile. Adottando un criterio logico e prudenziale, si potrebbe ritenere che l'agente contabile debba presentare il conto all'amministrazione entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, nel caso non vi sia una disposizione specifica in tal senso.

Termini per la parifica da parte delle Ragionerie di Stato

Per gli enti dello Stato (amministrazioni centrali o periferiche), l'art. 139, comma 2 del codice di giustizia contabile, letto sistematicamente con l'art. 74 del R.D. n. 2440/1923, prevede che il conto venga inviato alle Ragionerie centrali, regionali o provinciali entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Le Ragionerie, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs. n. 123/2011, hanno a loro volta due mesi dalla ricezione del conto per eseguire il controllo e restituirlo. Tale termine può decorrere dalla ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti. Quindi, il procedimento prevede un massimo di 60+60 giorni (dal deposito all'amministrazione fino alla conclusione del controllo da parte delle Ragionerie).



Nel caso dei consegnatari per debito di custodia dello Stato, il D.P.R. n. 254/2002 all'art. 11 prevede un termine di due mesi, che può essere ulteriormente dilatato in caso di passaggio di gestione, fino a tre mesi, prorogabili di ulteriori due.

Termine per il deposito del conto alle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei conti

Completato il controllo delle Ragionerie, il conto giudiziale è trasmesso alla Corte dei conti. Il termine complessivo per il deposito alla competente sezione della Corte risulta pertanto “mobile”, a seconda della tempistica interna alle amministrazioni e delle eventuali osservazioni delle Ragionerie.

Se non vi sono rilievi, il termine “massimo” complessivo può stimarsi in almeno 120 giorni: 60 giorni per l'invio alle Ragionerie + 60 giorni per il controllo delle stesse. Tuttavia, tale termine non è “certo” né rigido, soprattutto per le amministrazioni statali o erariali, considerate le autonomie regolamentari interne.

Ad ogni buon conto – viste le disposizioni sopra richiamate, è da ritenere che l'Amministrazione (a meno di diverse disposizioni regolamentari o istruzioni (art. 644 del R.D. n. 827 del 1924 e art. 74, c. 3 del R.D. n. 2440 del 1923):

- proceda ad effettuare le verifiche e le certificazioni di conformità (pareggio) dei conti giudiziali (art. 618 del R.D. n. 827 del 1924) entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o al termine della gestione dell'agente contabile, redigendo la “relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art. 139, c. 2 del D.Lgs. n. 174 del 2016;
- trasmetta all'ufficio della Ragioneria dello Stato competente (art. 16, D.Lgs. n. 123 del 2011) il conto giudiziale entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dal termine della gestione del contabile;
- che l'amministrazione, a cura del responsabile del procedimento (art. 139, c. 2 D. Lgs. n. 123 del 2011), renda il conto (deposito) alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, unitamente alla relazione di cui all'art. 139, c. 2 del D.Lgs. n. 174 del 2016 sopra richiamata.

Si evidenzia che nel caso in cui la gestione dell'agente contabile ricomprenda anche quella di agenti contabili secondari (sub-agenti), al conto giudiziale dell'agente principale devono essere “uniti” i conti degli agenti contabili secondari (art. 192 del R.D. n. 827 del 1924).

Confidando nella Vs. preziosa collaborazione l'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

Il Presidente
Dr. Vittorio Raeli
(firmato digitalmente)





Piazza 8 Agosto, 26 - 40126 Bologna - Italia | Tel. 051 2867811/859/815 e-mail:
sezione.giur.e.romagna@corteconti.it | pec: emiliaromagna.giurisdizione@corteconticert.it